

Edizione di venerdì 13 dicembre 2013

IVA

[La risoluzione 92/E sul regime IVA delle cessioni di beni di oro usato](#)

di **Luigi Scappini**

IVA

[Iva ad esigibilità immediata anche con comportamento concludente](#)

di **Fabio Landuzzi**

IMU E TRIBUTI LOCALI

[Esenzione IMU anche per gli immobili ristrutturati](#)

di **Fabio Garrini**

PATRIMONIO E TRUST

[Atto meramente istitutivo di trust: quando può servire?](#)

di **Ennio Vial, Vita Pozzi**

RISCOSSIONE

[Illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per debiti fiscali su immobili conferiti in fondo patrimoniale](#)

di **Luigi Ferrajoli**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[Dalla strega di Zardino al Campari shakerato](#)

di **Chicco Rossi**

IVA

La risoluzione 92/E sul regime IVA delle cessioni di beni di oro usato

di **Luigi Scappini**

L'Agenzia delle Entrate, con la [risoluzione n.92/E](#) di **ieri** è intervenuta a dirimere i dubbi in merito a una tematica che, alla luce dell'attuale congiuntura economica, è di sicuro interesse visto l'espandersi dell'attività dei **c.d. compra oro**.

Nello specifico, l'interpello aveva a oggetto il corretto **trattamento** da riservare ai fini **Iva** alle operazioni consistenti nella **cessione** di oggetti di **oreficeria usati** (sia **d'oro** che **d'argento**) effettuate da parte di operatori commerciali nei confronti di **operatori industriali** che, **opereranno** una radicale **trasformazione** dell'oggetto acquistato a mezzo di **processi di fusione** o altro.

La società istante chiedeva, nonostante l'esistenza di un **precedente** di prassi ([risoluzione n.375/E/2002](#)), quale fosse il corretto regime da applicare all'operazione descritta: **l'inversione contabile**, il regime del **margin** o, da ultimo, quello **ordinario**.

Preliminarmente l'Agenzia ricorda come l'**articolo 1** della **Legge n. 7/2000** operi una distinzione tra:

- **oro da "investimento"** rappresentato dai lingotti e/o placchette con un peso superiore a un grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi e monete d'oro pari o superiori a 900 millesimi coniate dopo il 1800, con determinate caratteristiche e
- **oro "diverso da quello da investimento" o "industriale"**, individuato nei materiali d'oro in forma diversa e semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi destinati in ogni caso alla lavorazione industriale.

Fatta questa distinzione preliminare, la circolare prosegue individuando in maniera sistematica quali siano i possibili diversi regimi applicabili alle cessioni aventi a oggetto oro.

In particolare, l'articolo 10, n.11 del DPR n. 633/1972 prevede per le **cessioni di oro da "investimento"** come sopra definito un regime di **esenzione**, tuttavia, con possibilità di **opzione** per l'**imponibilità**. In caso di opzione per l'imponibilità, l'imposta dovrà essere assolta, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, sempre del DPR n. 633/1972, tramite l'inversione contabile o **reverse charge** da parte di coloro che "producono oro da investimento o che trasformano oro in

oro da investimento ovvero commerciano oro da investimento”;

Al contrario, alle **cessioni di oro “diverso da quello da investimento” ovvero di oro “industriale”**, se effettuate nei confronti di **soggetti passivi**, come peraltro chiarito nella precedente [circolare n.247/E/1999](#), p.to 2.4., si rende applicabile il regime di imponibilità, con applicazione del **reverse charge**, ai sensi del richiamato articolo 17, comma 4.

Infine, alle cessioni dei **prodotti d'oro finiti**, quali gioielli o altri prodotti da inserire in quanto tali nel circuito commerciale, si applica l'imposta con le regole ordinarie, o, in ipotesi di bene usato ceduto da parte di un privato, con applicazione del regime del **margin**.

Fatto questo quadro di sintesi, l'Agenzia ricorda come con la risoluzione n. 375/E/2002 avesse ritenuto applicabile il meccanismo del **reverse charge** anche da parte dei commercianti all'ingrosso e/o al dettaglio di preziosi, che acquistano (anche da gioiellerie) oggetti d'oro usati per poi rivenderli, sotto forma di rottami d'oro, a soggetti che operano nel settore dell'affinazione e del recupero di metalli preziosi. Tale conclusione deriva dall'**assimilazione**, ai fini **Iva**, dei **prodotti finiti d'oro usati**, ceduti a soggetti passivi che effettuano **lavorazione di oro industriale**, nonostante non rispettino le **caratteristiche** prima ricordate di cui alla **Legge n.7/2000**, all'oro industriale, sul presupposto dell'univoca destinazione del metallo prezioso alla lavorazione da parte del cessionario.

La medesima risoluzione n.375/E aveva precisato come il meccanismo del **reverse charge** fosse applicabile alla **cessione di oggetti d'oro**, impiegati un **processo intermedio di lavorazione** e trasformazione industriale e quindi assimilabile alla cessione di “materiale d'oro” o “semilavorato”, in quanto aventi a oggetto prodotti insuscettibili di utilizzazione da parte del consumatore finale.

A tal fine, bisogna precisare come la **destinazione al processo intermedio** di lavorazione non è **direttamente conseguente** a una rivedibilità immediata del bene sul mercato senza adeguata lavorazione, bensì del **soggetto cui si vende**, un operatore che effettua su di esso l'attività industriale di trasformazione e affinazione del metallo prezioso e lo lavora alla stregua di oro industriale.

Ma la **lavorazione** deve essere **reale**, il cessionario deve procedere realmente a una fusione e trasformazione industriale del metallo, dovendo ritenersi che tale circostanza sia l'unica che consente di assimilare, sotto il profilo del trattamento IVA, l'acquisto dei suddetti beni di oro usato ad un acquisto di oro industriale (semilavorato), soggetto al meccanismo dell'inversione contabile.

Ne deriva che, in linea con quanto già affermato con la risoluzione n. 375/E/2002, si renderà applicabile il meccanismo del **reverse charge** quando i **beni d'oro usati** subiranno un successivo **processo industriale di fusione e affinazione chimica** per il recupero del materiale prezioso ivi contenuto, fattispecie riscontrabile sia quando cessionari sono soggetti per i quali essa rappresenta l'attività esclusiva, sia qualora l'attività di lavorazione industriale è strumentale

alla produzione di nuovi oggetti d'oro recanti il marchio di identificazione, di cui al D.Lgs. 251/1999, dell'azienda cessionaria.

IVA

Iva ad esigibilità immediata anche con comportamento concludente

di **Fabio Landuzzi**

La [Cassazione con la sentenza n. 27597 del 10 dicembre 2013](#) ha giudicato **corretto il comportamento del contribuente** che, in relazione a fatture emesse per forniture di servizi in favore di un **ente pubblico**, aveva **liquidato l'Iva** esposta in tali fatture **nello stesso mese di emissione** e di registrazione dei documenti, **senza** quindi **differirne l'esigibilità al successivo mese ed anno del pagamento**. La **contestazione dell'Amministrazione** era basata sul duplice presupposto che **nelle fatture emesse** dalla società **non era stata riportata la dicitura "Iva ad esigibilità immediata"** e che **la società non aveva prodotto la prova dell'avvenuto versamento dell'Iva**. Pertanto, l'Agenzia delle Entrate aveva contestato alla società l'omesso versamento dell'imposta, ma non nell'anno di emissione delle fatture, bensì in quello successivo in cui era avvenuto il loro pagamento.

Il **differimento dell'esigibilità dell'Iva** all'atto del pagamento del corrispettivo è come noto previsto, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del DPR 633/1972, nel caso delle **cessioni di beni e prestazioni di servizi** nei confronti dello **Stato**, degli **enti pubblici territoriali** (regioni, comuni e province), dei **relativi consorzi, camere di commercio, istituti universitari, unità sanitarie locali, enti ospedalieri, enti pubblici di ricovero** e cura aventi **prevalente carattere scientifico**, nonché degli **enti pubblici di assistenza, di previdenza e beneficenza**.

Ai soggetti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi verso gli enti pubblici citati, è tuttavia **concessa la facoltà di non avvalersi del rinvio dell'esigibilità** dell'imposta e di trattare invece le operazioni alla stregua di quelle ordinarie. **Secondo l'Amministrazione (Circolare n. 328/E del 1997, par. 2.2.3)**, quando ciò si verifica sarebbe comunque **indispensabile** che il soggetto che emette la fattura manifesti tale sua volontà apponendo **sulla fattura l'annotazione "Iva ad esigibilità immediata"**. Quindi, nel caso giunto al giudizio della Suprema Corte, **l'Amministrazione aveva contestato** al contribuente che, **avendo egli omesso questa indicazione** sul testo della fattura, **l'Iva sarebbe stata necessariamente ad esigibilità differita** con la conseguenza che ne aveva contestato l'omesso versamento nell'anno in cui aveva ricevuto i pagamenti.

La **pronuncia della Cassazione** evidenzia alcuni **principi** interessanti:

- In primo luogo, come già affermato nel giudizio di merito, **la necessità di apporre tale**

dicitura (Iva ad esigibilità immediata) sulle fatture non è prevista dalla legge ma solo da una circolare ministeriale, per cui non ha valore cogente;

- In secondo luogo, viene riconosciuto che **l'aver contabilizzato l'Iva a debito nelle liquidazioni del periodo di emissione della fattura costituisce comportamento concludente** idoneo a manifestare la volontà del contribuente di esercitare la facoltà di avvalersi del regime di esigibilità ordinaria;
- Infine, una volta **appurato che il contribuente si è legittimamente avvalso del regime ordinario, nessuna rilevanza** può avere il fatto che il contribuente non abbia prodotto in giudizio **la prova dell'avvenuto versamento dell'Iva** addebitata nelle fatture in questione; ciò in quanto per **la contestazione di questa eventuale omissione**, l'Amministrazione avrebbe dovuto accertare **l'anno in cui l'Iva si è effettivamente resa esigibile** (ossia, **l'anno di emissione della fattura**) e non, come invece ha fatto, il successivo anno in cui la fattura è stata pagata dall'ente pubblico.

IMU E TRIBUTI LOCALI

Esenzione IMU anche per gli immobili ristrutturati

di **Fabio Garrini**

A pochi giorni dalla scadenza del **versamento a saldo**, il Dipartimento Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze interviene pubblicando una risposta ad un quesito posto dall'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili (ANCE): con la [Risoluzione 11 dell'11 dicembre 2013](#) si afferma che la fattispecie di recupero degli edifici debba considerarsi assimilata alla costruzione al fine di beneficiare dell'esonero dal pagamento dell'IMU introdotto dal DL 102/13, a partire dalla imminente scadenza del saldo 2013.

L'agevolazione e l'estensione

Il DL 102/13 introduce l'esenzione a favore dei “ *fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati*”. Si tratta di una previsione molto interessante che però deve essere attentamente esaminata per evitare una applicazione errata (e molte volte i valori in campo sono importanti).

Lo stesso DL 102/13 già da subito aveva previsto l'efficacia a regime. L'esenzione infatti si applica tanto in relazione alla seconda rata 2013 (art. 2 c. 1 DL 102/13), quanto per l'intero periodo d'imposta a partire dal 2014 (art. 2 c. 2 lett. a) DL 102/13).

L'agevolazione è indirizzata ai soli **fabbricati** (di ogni tipologia catastale), quindi nessun beneficio spetta alle aree fabbricabili e ai terreni agricoli.

Spetta alle **imprese costruttrici**: questo significa che una volta alienato l'immobile, non sarà più possibile beneficiare dell'esenzione. Si ricorda che secondo l'Agenzia delle Entrate ([CM 22/E/13](#)) si intendono imprese costruttrici, oltre alle imprese che realizzano direttamente i fabbricati con organizzazione e mezzi propri, anche quelle che lo fanno tramite **appalti** a terzi. Allo stesso modo è qualificato costruttore non solo chi fa della costruzione di immobili la propria attività tipica, ma anche chi lo fa solo **occasionalmente**.

L'agevolazione è concessa purché il fabbricato sia **destinato alla vendita**: detto immobile **non deve essere locato**, nel qual caso si ritiene che l'esenzione dovrebbe venire meno a partire dalla data di decorrenza del contratto.

Rimaneva scoperta una questione: come comportarsi nel caso di fabbricati ristrutturati (*rectius*, fabbricati sui quali sono stati effettuati **interventi di cui all'art. 3 c. 1 lett c), d) ed e) del DPR**

380/01)? Vista la crisi del settore e visti gli incentivi per il recupero del patrimonio edilizio, negli ultimi tempi le imprese spesso preferiscono dedicarsi al recupero di edifici piuttosto che alla nuova edificazione. Nel caso in cui tali immobili, recuperati dall'impresa, restassero **invenduti**, a questi spetterebbe l'esenzione?

Già da subito avevamo proposto tale assimilazione sulle pagine del presente quotidiano ([Dal decreto Imu una boccata d'ossigeno per le immobiliari](#)) giustificandola col fatto che l'Agenzia da sempre, sotto il profilo IVA, considera equiparato il costruttore a chi fa interventi di recupero.

Oggi il Ministero arriva alla medesima conclusione (quella dell'assimilazione), ma per un via diversa: poiché l'art. 5 c. 6 del D.Lgs. 504/92 equiparata la fase di costruzione "da zero" a quella di recupero sotto il profilo del trattamento IMU (li considera aree edificabili e la base imponibile è data dal valore venale del suolo), nei fatti **il prodotto finale deve essere equiparato**, quindi i fabbricati risultanti sono da considerarsi esenti.

Allo stesso tempo viene precisato (con considerazioni egualmente condivisibili) che **nel corso dei lavori il bene oggetto dell'intervento non può certo considerarsi esentato**: poiché l'immobile in corso di recupero ai fini IMU è inquadrato nella fattispecie delle aree edificabili, sino al termine dei lavori, l'imposta deve essere corrisposta in maniera del tutto ordinaria (sul valore venale).

Vale la pena di ricordare che gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (rispettivamente lettere a) e b) dell'art. 3 c. 1 del DPR 380/01 – non sono idonee a "trasformare" ai fini IMU il fabbricato in area edificabile, quindi l'imposta va corrisposta sulle rendite catastali. La questione non è trascurabile visto che, come ci insegnano i tecnici del settore edile, il discrimine tra manutenzione straordinaria e ristrutturazione, in alcuni casi, può essere piuttosto labile.

Attenzione al conguaglio

La legge di conversione interviene per **precisare l'effetto sul 2013** di tale disposizione.

La versione originaria del decreto si limitava a sopprimere la seconda rata, lasciando dovuto il versamento in scadenza lo scorso giugno. La **legge di conversione** aggiunge, al termine dell'art. 2 c. 1, la seguente previsione: *"Per il medesimo anno l'imposta municipale propria resta dovuta fino al 30 giugno"*.

Che conclusione dobbiamo trarre? A parere di chi scrive, la seguente: poiché rimane dovuta l'imposta per i primi sei mesi del 2013, questa sarà necessariamente dovuta con riferimento alla aliquote approvate nel 2013, quindi si tratterà di effettuare il **necessario conguaglio**, qualora il Comune abbia **variato l'aliquota rispetto al 2012**, entro la scadenza di dicembre.

Il presupposto del conguaglio è integrato per l'incremento di aliquota rispetto al 2012, non

rispetto a quella standard (0,76%): pertanto se l'aliquota 2013 fosse, ad esempio, il 1,06%, ma fosse la medesima rispetto al 2012, non vi sarebbe alcun conguaglio a saldo (proprio perché l'acconto già era stato calcolato con l'aliquota del 1,06%).

Nei casi descritti, quindi, per i costruttori / ristrutturatori occorrerà quindi valutare gli eventuali obblighi di versamento del saldo.

PATRIMONIO E TRUST

Atto meramente istitutivo di trust: quando può servire?

di **Ennio Vial, Vita Pozzi**

E' ammissibile un trust senza un fondo? In sostanza, si redige il mero **atto istitutivo** e i beni saranno inseriti mediante un successivo **atto dispositivo**. Assolutamente sì. Sono diverse le casistiche in cui questa ipotesi può verificarsi.

E' appena il caso di ricordare come in materia di trust si distinguano gli atti istitutivi da quelli dispositivi. L'atto meramente **istitutivo** porta alla determinazione per così dire delle **regole di funzionamento** del trust e generalmente alla nomina e contestuale accettazione degli incarichi di trustee e guardiano, senza che ciò porti ad un apporto di beni.

E' evidente come il mero atto istitutivo, configurandosi come una impostazione programmatica, non possa ledere gli interessi di alcun creditore che **mai** potrà **esperire l'azione revocatoria** di fronte ad una simile fattispecie.

Ma è legittimo chiedersi quale sia il significato e l'opportunità di una simile operazione.

L'ipotesi che più frequentemente si presenta è quella dell'atto istitutivo e dispositivo nel contempo che poi è seguito da altri e successivi **atti dispositivi**.

La prima ipotesi è costituita dal **trust beneficiario** di una **polizza**. Se voglio evitare che la liquidità che giunge dalla compagnia assicurativa – alla scadenza della polizza – si confonda col patrimonio del contraente o di un beneficiario, potrò individuare il trust quale beneficiario della polizza stessa. E' evidente come, fino al momento dell'incasso, il trust rimane un mero atto istitutivo privo di alcun apporto effettivo.

Successivamente alla estinzione del rapporto assicurativo il trust, dotato di **nuova liquidità**, potrà detenerla in un conto corrente o più opportunamente impiegarla in modo più profittevole.

Una seconda casistica è rappresentata dal caso del soggetto che desidera vincolare in trust i beni che **un genitore** intende lasciargli in **eredità**. Il genitore, o chi per esso, potrebbe indicare nel suo testamento il trust istituito dall'erede in luogo dell'erede stesso.

In questo caso i beni risulteranno direttamente vincolati al regolamento del trust determinato dal disponente. Una alternativa potrebbe essere quella che prevede la **disposizione** in trust da

parte del genitore dei beni mentre è ancora **in vita**.

Una terza ipotesi, in cui può interessare la **scissione** tra atto dispositivo e atto istitutivo, è rappresentata dal soggetto che vuole dare al suo trust una **maggiore riservatezza**. In questo caso verranno redatti dal notaio due distinti atti: un atto meramente istitutivo e un atto dispositivo successivo.

Questo porta ad un evidente (anche se non esagerato) aumento della parcella ma mi permette di poter disporre di un atto meramente programmatico da esibire nelle situazioni in cui **non** voglio far **apparire** a soggetti terzi il mio **patrimonio** vincolato. Si pensi, per fare un esempio, al caso del trust che deve aprire un conto corrente bancario.

In queste situazioni la prassi operativa mostra che per velocizzare la pratica la banca non si accontenta di un certificato di avvenuta stipula da parte del notaio ma chiede di vedere **l'atto completo**. Sarà, in queste ipotesi, possibile esibire il mero atto istitutivo senza dare evidenza del patrimonio successivamente vincolato.

Si ricorda che l'atto meramente istitutivo sconta **l'imposta di registro in misura fissa** mentre, mancando i beni inseriti, non sussistono assolutamente i presupposti per l'imposta di donazione e le imposte ipocatastali.

Peraltro si deve segnalare come in base alla **Convenzione dell'Aja** del 1° luglio 1985 la forma del trust deve essere scritta ma se la natura dei beni trasferiti non richiede la forma solenne, l'atto notarile non è necessario per cui anche il consulente potrebbe registrare l'atto presso l'agenzia delle Entrate. Il contenuto costo del **Notaio**, l'opportunità di un ulteriore vaglio da parte di un ulteriore soggetto e, forse, una certa ritrosia psicologica porta ancora i commercialisti e gli avvocati a scegliere la strada dell'atto notarile.

RISCOSSIONE

Illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per debiti fiscali su immobili conferiti in fondo patrimoniale

di **Luigi Ferrajoli**

Con la [sentenza n. 177/3/13 del 25/09/2013](#) la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia afferma l'**illegittimità** dell'iscrizione ipotecaria effettuata dall'agente della riscossione su beni immobili conferiti in un **fondo patrimoniale** se non è provata l'attinenza delle imposte ai redditi prodotti dai beni conferiti nel fondo.

Nella vicenda in esame, il contribuente impugnava l'iscrizione di un'**ipoteca legale** ex articolo 77 D.P.R. 602/1973 effettuata, su **immobili** di sua proprietà, per un importo pari al doppio dei suoi debiti per Irpef, addizionali, relative sanzioni ed interessi.

Il ricorrente chiedeva che venisse dichiarata la **nullità** dell'iscrizione impugnata in quanto gli immobili ipotecati erano stati destinati ad un fondo patrimoniale costituito, ex articolo 167 Cod.Civ., con la moglie, per far fronte ai **bisogni della famiglia**; pertanto, secondo il ricorrente, gli stessi non potevano essere aggrediti, **ex articolo 170 Cod.Civ.** *“per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”*.

L'agente della riscossione si costituiva in giudizio eccependo che il contribuente non aveva dimostrato, come era suo **onere**, che i debiti per cui si procedeva erano estranei ai bisogni della famiglia e, inoltre, che gli stessi erano **anteriori** alla data di costituzione del fondo patrimoniale, con conseguente esclusione dal particolare regime di tutela del fondo stesso.

La Corte di merito accoglie il ricorso rammentando i seguenti principi di **diritto** emanati dalla Corte di Cassazione:

1. l'esecuzione sui beni del fondo o sui suoi frutti può avere luogo qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano **inerenza diretta** ed **immediata** con i bisogni della famiglia (Corte di Cassazione sentenza n. 12998/2006);
2. il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo patrimoniale va ricercato nella relazione esistente tra il **fatto generatore** di esse ed i bisogni della famiglia, essendo **irrilevante** l'antioriorità o posteriorità del credito rispetto alla costituzione del fondo (Corte di Cassazione sentenza n. 15862/2009);
3. l'articolo 170 Cod.Civ. detta una regola applicabile anche all'iscrizione di **ipoteca non**

volontaria, compresa quella di cui all'articolo 77 D.P.R. 602/1973: ne consegue che l'esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, qualora il debito facente capo a costoro sia stato contratto per uno **scopo** non estraneo ai bisogni familiari ([Corte di Cassazione sentenza n. 5385/2013](#)).

Sulla base dei richiamati principi, la Commissione tributaria provinciale afferma che il **divieto** di esecuzione si applica ai debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, anche contratti **anteriamente** alla costituzione del fondo, salva la possibilità del creditore di agire in via revocatoria; il suddetto divieto si applica anche all'ipoteca legale iscritta dall'agente della riscossione per procedere **esecutivamente** alla riscossione di imposte ed accessori.

Ma per quali **tipologie di imposte** può venir meno la tutela dell'art.170 c.c.?

Secondo i giudici, deve essere innanzitutto chiarito se il requisito dell'**inerenza** dei debiti, per cui si procede, con i bisogni della famiglia possa sussistere anche in caso dei debiti **fiscali** conseguenti ad un reddito posseduto di cui non si sono onorate le relative imposte, posto che lo stesso reddito è certamente destinato anche al **mantenimento** della famiglia.

La CTP precisa che non va verificato se il reddito sia servito concretamente per soddisfare i bisogni della famiglia, posto che di regola non può sussistere attività imprenditoriale che non sia destinata a soddisfare i medesimi bisogni, ma unicamente se l'esecutato non abbia pagato le imposte relative al reddito prodotto dai beni conferiti nel fondo e destinati stabilmente a far fronte ai bisogni della propria famiglia.

L'inerenza immediata e diretta dei **debiti fiscali** con i bisogni della famiglia può sussistere quindi solo per quelli conseguenti all'imposizione su di un'**attività del fondo** (ad esempio, redditi degli immobili conferiti) e non ad attività economica del **conferente**, posta in essere, tra l'altro, prima della costituzione del fondo patrimoniale.

I giudici specificano inoltre che è **onere del creditore** dimostrare che le imposte, per cui si procede all'**esecuzione**, siano quelle riferite al reddito prodotto dai beni conferiti nel fondo.

La Commissione afferma quindi l'**illegittimità** dell'iscrizione impugnata nella fattispecie in esame, posto che l'agente della riscossione non aveva titolo per procedere all'**esecuzione** sui beni conferiti nel fondo patrimoniale, non avendo comprovato che le **imposte** per cui procedeva fossero quelle relative ai **redditi** prodotti dai beni conferiti nel fondo patrimoniale.

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Dalla strega di Zardino al Campari shakerato

di **Chicco Rossi**

Non molto tempo fa, su un quotidiano ho letto un'intervista a Sebastiano **Vassalli**, fine scrittore, e mi è venuta voglia di leggere "**La chimera**", probabilmente la sua opera più fortunata e quindi conosciuta, tant'è vero che con questo romanzo Vassalli ha vinto sia il **Premio Strega** che il **Campielo**, mica poco direi.

La storia, che vede per protagonista la bella Antonia si sviluppa in un villaggio del Seicento, a oggi non più esistente, di nome **Zardino** nelle basse di **Novara**.

E forse è proprio per questa bellezza che Antonia viene tacciata di essere una strega, la **strega** di Zardino. La conseguenza è la condanna al rogo. Non erano ancora i tempi degli appelli, contrappelli e dei 30 anni per avere delle sentenze.

Il romanzo offre l'occasione per ripercorrere i pregi e i difetti di quello che la **Chiesa** è stata nel passato, con i suoi eccessi e le sue, bisogna dirlo, ingiustizie, dirette conseguenze delle limitate conoscenze di quei tempi. Basti pensare che si credeva nell'esistenza della "**fiera bestia**". In certi passaggi sembra di tornare ai tempi di **echiana** memoria, leggasi "**Il nome della Rosa**", mentre in altri ricorda "**L'albero degli zoccoli**" del maestro **Olmi**, penultima affermazione italiana a Cannes.

L'occasione è buona per fare una passeggiata a **Novara** dove, tra le altre cose, si svolge il processo ad Antonia, ma prima faremo una puntata in un lago che non sarà tra i più rinomati di Italia ma sicuramente è romantico e ideale per trascorrere un veloce **weekend**, prima di tuffarci nel **Natale**.

Destinazione è **Orta San Giulio**, romantico paesino che si affaccia sul lago e che alle sue spalle è protetto dal **Sacro Monte, patrimonio dell'Unesco**.

A differenza degli altri Sacri Monti alpini, questo è l'unico interamente dedicato ad un santo, infatti, le **20 cappelle**, affrescate dal **Morazzone**, che lo compongono raffigurano episodi della vita e dei miracoli di San Francesco d'Assisi.

Un forte impulso all'edificazione delle cappelle, che in origine dovevano essere **32**, lo si deve anche al **vescovo** di **Novara**, quel **Carlo Bascapè** che si incontra nel libro del Vassalli sia all'inizio quando fa visita al convento dove è Antonia, sia nelle fasi drammatiche del processo

quando non vi prende parte, segnando così la sorte della ragazza.

In fronte al paese, nel mezzo del lago, si trova l'**Isola di San Giulio**, con l'omonima basilica, edificata nel IV secolo e ricostruita tra il IX e l'XI secolo.

Ma prima di andare a prendere il battello che ci porta a S. Giulio bisogna ristorarsi e la scelta cade in una piccola **enoteca** nascosta ai più: "**Al Bueuc**",

La scelta non è di quelle da haute cuisine ricordatevi sempre quel che disse Cracco.

Ad accompagnare uno splendido tagliere di salumi dove il re risponde al nome di **Fidighina**, una sorta di **mortadella di fegato cruda**, a base di carne e fegato di maiale.

Ad accompagnare questo pranzo un **Ghemme riserva docg** della cantina **Rovellotti**. Un vino prodotto con le uve provenienti dai vitigni **nebbiolo** e **vespolina**. La gradazione, non è il massimo per Chicco Rossi che ama vini strutturati, infatti si attesta sugli 12,5%. Il colore è rosso granato intenso. All'olfatto si esalta il profumo caratteristico intenso di violette, con sentori speziati, etereo e di liquirizia. In bocca il gusto è tannico, con una buona acidità.

Questo vino ha avuto nel tempo estimatori illustri quali Antonio **Fogazzaro** che nel suo capolavoro "Piccolo mondo antico" cita il vin di Ghemme" e Mario **Soldati** che nel racconto "L'albergo di Ghemme" decanta "*Il Ghemme: eccellente, prim'ordine. Lo definirei un Gattinara più spesso, più scuro, più violento. Meno trasparente, meno liquoroso, meno raffinato: ma forse più genuino*".

Per la sera possiamo fare una toccata e fuga nel capoluogo di provincia: **Novara** per visitare la **Basilica di San Gaudenzio** che si caratterizza dall'imponente cupola neoclassica a pinnacolo alta ben 121 metri, ma soprattutto per fare un doveroso aperitivo a base di **Campari**. Eh si, perché Novara è la patria del Campari, è qui che nel 1860 **Gaspere Campari** creò, al fu **Bar dell'Amicizia**, quello che rappresenta uno degli apertivi più conosciuti al mondo.

Per la cena, non si può non assaggiare la **paniscia**, risotto a base di riso arborio, fagioli borlotti, cavolo verza, carota, sedano, cipolla, vino rosso, lardo, cotica di maiale, "**salam d'la duja**" (insaccato che prende il nome dal contenitore dove viene lasciato a maturare, la **duja**, in latino Dolia, un **boccale** di terracotta e composto da carni suine), sale e pepe.

Doveroso di accompagnamento è un **Gattinara** riserva che ci garantisce un titolo alcolometrico minimo di 13% (ma ci rifaremo l'anno che verrà: obiettivo sua maestà **Angelo Gaja**).

Come secondo non si può non assaggiare il **gorgonzola DOP**, nelle due varianti dolce e piccante che non ha nulla da invidiare al decantato **roquefort**. Certo che un po' di **roquefort** con **marmellata di arance** e un bel bicchiere di **Chateau d'Yquem**. Direttore agevoliamo?

E il dolce? Una sorpresa più unica che rara: il "**Biscottino di Novara**", il papà dei **pavesini**, così

torniamo tutti bambini ... in fin dei conti oggi è **Santa Lucia**.